

## REGOLAMENTO

### CAPO I - L'ASSOCIAZIONE

<b>ART. 1 – Definizione</b>	Pag.	2
<b>ART. 2 – Autonomia dell'Associazione</b>	“	2
<b>ART. 3 – Attività Professionali oggetto dell'Associazione</b>	“	2
<b>ART. 4 – Quota Associativa</b>	“	2
<b>ART. 5 – Garanzie offerte ai soci</b>	“	3
<b>ART. 6 – Servizi associativi</b>	“	3

### CAPO II - ELENCHI PROFESSIONALI

<b>ART. 7 – Istituzione</b>	“	4
<b>ART. 8 – Tenuta, caratteristiche e revisione</b>	“	4
<b>ART. 9 – Reiscrizione all'Elenco</b>	“	4
<b>ART. 10 – Responsabilità dei soci</b>	“	5
<b>ART. 11 – Requisiti per l'iscrizione</b>	“	5
<b>ART. 12 – Documentazione</b>	“	5
<b>ART. 13 – Procedura di iscrizione. Diniego e reclami</b>	“	6
<b>ART. 14 – Revoca dell'iscrizione e cancellazione dagli elenchi</b>	“	6
<b>ART. 15 – Attestato di qualità e qualificazione professionale</b>	“	6
<b>ART. 16 – Procedure di controllo e di verifica sull'operato dei soci</b>	“	7

### CAPO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

<b>ART. 17 – Organi dell'Associazione</b>	“	7
---	---	---

### CAPO IV – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

<b>ART. 18 – Provvedimenti disciplinari</b>	“	7
---	---	---

### CAPO V – MODIFICA REGOLAMENTO

<b>ART. 19 – Modifica del Regolamento</b>	“	8
---	---	---

## **REGOLAMENTO**

### **CAPO I L'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 1 – DEFINIZIONE**

APDB “Associazione Professionisti Discipline del Benessere”, è un’Associazione a carattere professionale, senza scopo di lucro, che si occupa della Professionalità degli Operatori del Benessere, delle Discipline e Tecniche Bio-naturali e delle relative attività professionali.

#### **ART. 2 – AUTONOMIA DELL’ASSOCIAZIONE**

L’attività dell’Associazione è fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva (Art. 2, comma 1, Legge n. 4, 14 Gennaio 2013, in G.U. n. 22 del 26.01.2013), con il fine di valorizzare le competenze degli iscritti, e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti, nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Le attività professionali, oggetto dell’Associazione sono fondate sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, nel rispetto dei principi di buona fede, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

#### **ART. 3 – ATTIVITÀ PROFESSIONALI OGGETTO DELL’ASSOCIAZIONE**

**Le attività professionali oggetto dell’Associazione sono:**

**1 – NATUROPATA – Naturopatia e Discipline Olistiche Integrate;**

**2 – REFLESSOLOGO –Reflessologie in tutte le sue espressioni;**

**3 – CONSULENTE NUTRIZIONALE NUTRACEUTICO – Consulenza Nutrizionale Nutraceutica per la fisiologia della persona sana;**

**4 – FLORITERAPEUTA – Consulenza di Floriterapia;**

**5 – REFLESSO POSTUROLOGO – Reflesso Posturologia;**

**6 – KINESIOLOGO – Kinesiologia Olistica e Applicata.**

#### **ART. 4 – QUOTA ASSOCIATIVA**

La quota associativa annuale, per il conseguimento degli scopi statutari dell’Associazione è deliberata ogni anno dal Comitato Direttivo, decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La quota associativa deve essere versata entro 10 giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda da parte dell’Associazione tramite:

- Assegno bancario presso la sede dell’Associazione;
- Bonifico bancario con l’indicazione del beneficiario e della causale.

Per il rinnovo della quota, negli anni successivi a quello di iscrizione, la segreteria dell’Associazione provvederà ad informare il socio con lettera prioritaria AR.

## **ART. 5 – GARANZIE OFFERTE AI SOCI**

### **L'iscrizione all'Associazione garantisce:**

- Valorizzazione delle competenze dei propri soci, mediante l'identificazione degli standard qualitativi delle conoscenze;
- Precisa identificazione delle attività oggetto dell'Associazione, mediante la pubblicazione delle "Schede identificative delle discipline". Tali schede definiscono i requisiti di conoscenza, abilità e competenza di ciascuna specifica attività professionale;
- Rispetto delle regole deontologiche definite dal Codice di Condotta adottato dall'Associazione. Tale documento stabilisce in modo esplicito le norme di comportamento, che il professionista è tenuto ad osservare, specificatamente nei suoi rapporti con il cliente, con gli altri professionisti e con i professionisti sanitari;
- Promozione della formazione professionale continua, mediante la costituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico che programma, sulla base delle professioni oggetto dell'Associazione, l'aggiornamento professionale continuo e definisce gli strumenti per l'accertamento dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo;
- Definizione e rilascio di marchi di qualità e di attestazione di professionalità mediante la valutazione dei titoli presentati dal professionista;
- Utilizzo da parte degli Associati del riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e qualificazione professionale dei propri servizi;
- Tutela del consumatore anche attraverso l'attivazione di uno sportello di riferimento e l'esplicito riferimento alla legge in ogni documento e rapporto scritto con il Cliente (Legge 4/2013 Art. 2 comma 4 e Art. 1, comma 3).

## **ART. 6 – SERVIZI ASSOCIATIVI**

### **Con l'iscrizione a socio vengono garantiti i seguenti servizi associativi:**

- Iscrizione all'Elenco professionale;
- Rilascio di "Attestazione di qualificazione professionale";
- Inserimento del proprio nominativo nella finestra del Sito web APDB relativa ai professionisti iscritti, per Regione;
- Promozione della formazione professionale continua;
- Tutela del consumatore, mediante attivazione sportello di riferimento sul sito web, ed esplicito riferimento alla legge su ogni documento e rapporto scritto con il Cliente (Art.1, c.3, Art.2, c.4);
- Assistenza amministrativa;
- Aggiornamento sulla legislazione di settore;
- Accesso all'Area soci del Sito Web dell'Associazione, tramite password;
- Accesso alla Biblioteca dell'Associazione;
- Assicurazione mediante versamento quota aggiuntiva.

(con l'entrata in vigore del D.p.r 7 agosto 2012, n. 137, secondo quanto previsto all'art. 5, è d'obbligo per il professionista stipulare una polizza RC professionale privata o per il tramite della Nostra Associazione APDB).

## CAPO II ELENCHI PROFESSIONALI

### ART. 7 – ISTITUZIONE

L'Associazione, conformemente a quanto previsto dalla Legge 4/2013, istituisce Elenchi degli iscritti abilitati delle Discipline del Benessere, delle Discipline e Tecniche Bio-naturali.

Per ogni attività professionale l'Associazione istituisce:

- Elenchi dei Professionisti abilitati che esercitano la professione;
- Elenchi speciali dei Professionisti che esercitano l'attività esclusivamente per l'Ente di appartenenza;
- Elenchi speciali dei Professionisti abilitati che non esercitano la professione.

### ART. 8 – TENUTA E CARATTERISTICHE

La competenza in materia di tenuta degli Elenchi Professionali, spetta in via esclusiva e riservata al Comitato Direttivo.

Ciascun elenco viene formulato sui seguenti indicatori:

- Numero di registro progressivo, corrispondente all'anzianità di iscrizione;
- Data di iscrizione;
- Cognome e nome;
- Residenza;
- Luogo di esercizio della professione.

Gli Elenchi sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'Associazione.

Sarà compito dell'Associazione, entro il 31 marzo di ogni anno, aggiornare progressivamente e tempestivamente gli elenchi degli iscritti.

Il Comitato Direttivo, ogni anno esegue la revisione degli Elenchi, per verificare se permangano i requisiti per l'iscrizione, e provvede di conseguenza.

Una volta raccolti i dati, il Comitato Direttivo delibera ed approva le variazioni da pubblicarsi nella nuova formulazione degli Elenchi degli iscritti. In tale delibera il Comitato Direttivo riporta:

- Le risultanze emerse dalla revisione degli Elenchi;
- I provvedimenti di revoca delle iscrizioni illegittime, nonché quelli di cancellazione adottati nel corso dell'anno.

### ART. 9 – REISCRIZIONE ALL'ELENCO

Il socio cancellato dall'Elenco può, in qualsiasi momento, richiedere la reinscrizione all'Associazione corredando la domanda con i documenti richiesti all'atto dell'iscrizione, oltre alla documentazione attestante la cessazione delle cause che ne avevano determinato la cancellazione.

Sulla domanda di reinscrizione all'Elenco, delibera il Comitato Direttivo, con decisione avente efficacia immediata e da comunicarsi all'interessato.

Nei casi di cancellazione dall'Elenco per morosità, il Comitato Direttivo, ove cessi tale stato, può deliberare la revoca della precedente delibera di cancellazione, conseguentemente il socio sarà reinscritto nel relativo elenco.

## **ART. 10 – RESPONSABILITÀ DEI SOCI**

### **Ogni Socio:**

- Ha la responsabilità delle dichiarazioni rese all'Associazione e delle successive modificazioni denunciate. Per eventuali infedeli dichiarazioni l'iscritto, può essere sottoposto a procedimento disciplinare. I soci devono produrre certificato penale.
- È responsabile di fronte alla Legge delle proprie azioni, nel rispetto degli obblighi e dei doveri deontologici derivanti:
  - a) Dall'iscrizione all'Elenco Professionale istituito dall'Associazione;
  - b) Dal Regolamento all'Associazione;
  - c) Dal Codice di Condotta adottato dall'Associazione;
- È responsabile di osservare la norma di legge che lo obbliga a contraddistinguere la propria attività in ogni documento e rapporto scritto con il cliente mediante l'esplicito riferimento alla normativa vigente Legge 4/2013, Art. 1 comma 3. Ogni inadempimento rientrerà tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al Titolo III della parte II del Codice del consumo, di cui al Dlgs 6 settembre 2005 n° 206.
- È responsabile di ottemperare all'obbligo dell'aggiornamento professionale (almeno 16 ore ad anno solare) come programmato e definito dal Comitato Tecnico-Scientifico. Il socio può assolvere a tale obbligo partecipando a Corsi o Seminari di aggiornamento, convegni, specifici per la sua disciplina, presso strutture riconosciute dall'Associazione e producendo la documentazione che ne attesti la frequenza.

## **ART.11 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

È consentita l'iscrizione ad un solo Elenco Professionale, salva la possibilità di trasferimento.

Costituiscono requisito per l'iscrizione negli Elenchi Professionali:

- a) Età minima anni 23 (ventitré);
- b) Essere in possesso del diploma di scuola media superiore o laurea;
- c) Godere dei diritti civili;
- d) Non avere riportato condanne penali;
- e) Avere specifica competenza nella specialità richiesta e abilitazione;
- f) Non avere riportato precedenti radiazioni da ordini, collegi o associazioni professionali;
- g) Possedere documentata autorizzazione da parte delle amministrazioni interessate (per i pubblici dipendenti);
- h) Possono altresì essere iscritti coloro che dimostrino di essere in possesso di idonea documentazione attestante l'esercizio dell'attività professionale da almeno cinque anni.

Entro 10 giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda, il nuovo iscritto è tenuto a perfezionare l'ammissione con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso nella modalità prescelta al momento della presentazione della domanda di ammissione.

## **ART. 12 – DOCUMENTAZIONE**

Ai fini dell'iscrizione agli elenchi dell'Associazione, il richiedente deve presentare, compilata, la domanda di iscrizione corredata dai seguenti documenti:

- Copia del documento d'identità in corso di validità;
- Copia del codice fiscale;
- Originale del titolo di studio;
- Originale del certificato di abilitazione relativo all'attività di iscrizione;

- Certificato penale;
- N. 2 fototessere.

Gli originali dei titoli presentati verranno fotocopiati e contestualmente restituiti all'interessato.

#### **ART. 13 – PROCEDURA DI ISCRIZIONE. DINIEGO E RECLAMI**

1. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal Comitato Direttivo dell'Associazione.
2. La domanda di iscrizione è rivolta al Comitato Direttivo e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
3. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il Comitato Direttivo, prima di deliberare il rigetto della domanda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invita l'iscritto a presentare il requisito mancante e eventuali osservazioni entro un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.
4. La deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione, a causa della mancanza di uno dei requisiti necessari, deve essere motivata e notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro trenta giorni dalla notificazione ricorso all'Associazione.
5. Il provvedimento del Comitato Direttivo è esecutivo, decorso il termine di giorni 30.
6. Nel caso in cui il Comitato Direttivo ritenga che non sussistano le condizioni per l'accoglimento della domanda di iscrizione, la quota associativa versata sarà debitamente restituita.

#### **ART. 14 – REVOCA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI**

Il Presidente provvede a convocare il Comitato Direttivo per l'adozione della delibera di cancellazione dell'iscrizione dall'elenco qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

1. Decesso del socio;
2. Rinuncia all'iscrizione all'Associazione. Detta rinuncia, debitamente motivata, deve essere inoltrata all'Associazione per iscritto, a mezzo raccomandata.
3. Mancato versamento della quota associativa, trascorso un mese dal sollecito con raccomandata a/r, deliberato dal Comitato Direttivo;
4. Danno arrecato al buon nome delle Discipline del Benessere, Discipline e Tecniche Bio-naturali;
5. Danno morale o materiale arrecato all'Associazione;
6. Aver riportato condanne definitive per reati che comportino la sospensione, anche temporanea dai Pubblici Uffici, oppure per reati dolosi;
7. Mancanza di rispetto di aspetti rilevanti del Codice di Condotta;
8. Non aver ottemperato all'obbligo di aggiornamento professionale.

La cancellazione dagli elenchi dell'Associazione avviene per decisione della maggioranza del Comitato Direttivo. Tale delibera deve essere notificata al socio con lettera raccomandata A/R entro 15 giorni. Il Socio può ricorrere contro la delibera presa, entro 30 gg. dalla comunicazione (fa fede la data del timbro postale).

#### **ART. 15 – ATTESTATO DI QUALITÀ E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE**

L'Associazione rilascerà, all'atto dell'iscrizione nell'elenco, un'Attestazione di qualità e qualificazione professionale – Legge 4/2013 Art. 7, comma 1 - che verrà aggiornata annualmente, dopo che il socio avrà versato la quota associativa, ottemperato alla formazione permanente prevista dalla normativa vigente, e dimostri il possesso degli standard qualitativi e di qualificazione professionale.

Il socio ordinario che cessa di svolgere la professione in modo prevalente o continuativo viene iscritto nell' "Elenco speciale dei Professionisti abilitati che non esercitano la professione".

I requisiti della prevalenza e continuità professionale devono essere comprovati mediante documentazione oggettiva (fatture, contratti, lettere d'incarico, dichiarazione del commercialista o altra documentazione fiscale pertinente).

#### **ART. 16 – PROCEDURE DI CONTROLLO E DI VERIFICA SULL'OPERATO DEI SOCI**

Il Comitato Direttivo dell'Associazione ha facoltà di controllo e di verifica dell'operato dei Soci, anche attraverso visite ispettive da parte di persone incaricate dal medesimo Comitato, al fine di garantire l'utenza sulla qualità delle prestazioni professionali erogate. A tal scopo, al termine di ciascun anno, verrà richiesta al socio una documentazione che attesti il possesso dei requisiti minimi per l'esercizio dell'attività.

La verifica dei suddetti requisiti potrà includere la richiesta della seguente documentazione: numero di P.I.; copia di fatture; copie di Consensi Informati firmati, verifica di eventuale sito web del professionista nel quale siano indicati recapiti telefonici; tempi di organizzazione ed erogazione del servizio; listino costi competenze; documentazione attestante l'esistenza di personale preposto all'accoglienza del cliente; alcuni test di valutazione del servizio erogato, compilati dal cliente; foto di targhe divulgative del servizio, poste all'esterno del proprio studio.

### **CAPO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 17 – GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE SONO:**

- Assemblea dei Soci;
- Comitato Direttivo;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario Generale;
- Tesoriere;
- Relatore;
- Comitato Tecnico-scientifico
- Collegio dei Probiviri;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

Per quanto riguarda i ruoli e i compiti dei vari organi dell'Associazione si rimanda a quanto già menzionato nello Statuto.

### **CAPO IV PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

#### **ART. 18 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

L'associato che ha scelto di iscriversi negli Elenchi dell'Associazione, è obbligato ad adempiere alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento, nel Codice di Condotta.

Pertanto qualunque comportamento non coerente con quanto stabilito e convenuto negli stessi dall'associato al momento della richiesta di ammissione, potrà essere oggetto di provvedimento disciplinare.

I provvedimenti disciplinari sono pronunciati, con delibera in via esclusiva - se si prevede il ricorso al Giudice ordinario fino a che non vi sarà un ordine nazionale - dal Comitato Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri. Le decisioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere eseguite con tempestività dal Consiglio Direttivo, e/o dal suo Presidente.

Nei confronti degli associati possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) Richiamo verbale;
- b) Ammonizione Scritta;
- c) Censura;
- d) Cancellazione dall'Elenco professionale.

Avverso le decisioni del Comitato Direttivo è ammesso il ricorso in appello da parte dell'iscritto sottoposto a provvedimento, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera, che deve essere notificata al Socio con lettera raccomandata A/R.

La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

## **CAPO V MODIFICA REGOLAMENTO**

### **ART. 19 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO**

L'Associazione si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento su proposta del Comitato Direttivo o su richiesta di almeno un quarto degli iscritti e a seguito di delibera assembleare.

Per la realizzazione di quanto previsto dalla Legge 19 Dicembre 2012, l'Associazione compirà ogni atto necessario per ottemperare alle norme previste dalla suddetta Legge e per una corretta attuazione delle relative disposizioni.

L'Associazione si propone inoltre di mettere in atto ogni azione, nel rispetto della normativa, finalizzata alla iscrizione dell'Associazione stessa nell'"**Elenco delle Associazioni Professionali**" pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico.

Padova, 18.04.2013

Il Presidente